

FILOSOFIA ED EDUCAZIONE CIVICA

Studente/ssa Classe Data

Tema 9 - «PARITÀ» DI GENERE

FILOSOFI: Mill, Woolf e De Beauvoir

RIFERIMENTI NORMATIVI: Costituzione italiana Artt. 3, 29, 31, 37, 51

Il termine «parità» nell'espressione che costituisce il tema di questa scheda è stato intenzionalmente messo tra virgolette. Cerchiamo di capire perché, assumendo come filo conduttore di questa breve introduzione la seguente questione: con quali sistemi nel 2021 si rende la soggettività femminile realmente soggettività e si fa in modo che la libertà femminile venga rispettata?

Da un punto di vista storico, anche se limitatamente a una parte del mondo, nella seconda metà del '900 c'è stata una fase che può essere detta di «emancipazione» e che ha portato all'attuazione di alcuni importanti diritti (in Italia, ad esempio, il suffragio universale del 1946, l'accesso alla magistratura nel 1963, il divorzio del 1970, il nuovo diritto di famiglia del 1975, la legge sull'aborto del 1978, la messa in mora del codice penale sul delitto d'onore del 1981 ecc.). Contemporaneamente al raggiungimento di questi risultati, tuttavia, si è sviluppata un'idea di **emancipazione alla parità**, che deve fare ancora, però, molta strada, perché purtroppo essa ha preso spesso una scorciatoia, nell'illusione di poter raggiungere in tal modo la meta in tempi più brevi, che è quella del **fare secondo la misura maschile**. Anche se sul piano dei diritti e delle carriere la donna in alcuni Stati ha potuto ottenere ruoli a lei prima negati, questi ruoli, tuttavia, sono ancora oggi oppressi dalla predominanza del maschile: perdura la falsa idea di un'emancipazione o di un'uguaglianza femminile in chiave maschile. Oggi le donne, almeno in una parte del mondo, svolgono attività e lavori cui prima era per loro impossibile accedere; si istruiscono di più e ricoprono cariche istituzionali. Se, però, osserviamo attentamente all'interno della relazione maschio-femmina, possiamo renderci conto che il cammino da fare è ancora lungo, perché il **riconoscimento della differenza** non è ancora universalmente ammesso. L'illusione di pensare che sia già stato tutto fatto, può portare, in particolar modo le giovanissime donne ad arrestarsi sul terreno maschile della **falsa emancipazione**, quella che si scontra con la vera identità femminile.

■ Che cosa avete studiato nel vostro manuale?

➔ Nel 1869 **JOHN STUART MILL** pubblica *La soggezione delle donne*, un testo che sarà tradotto in tutte le lingue europee e destinato a diventare uno dei libri di riferimento del movimento femminista. In esso, infatti, guardando all'Europa, Mill, insieme alla compagna, la filosofa Harriet Taylor, lega strettamente diritti e cultura morale e pone l'accento sulla **condizione della donna proprio all'interno della famiglia**. La famiglia, secondo il filosofo, è il luogo in cui è stato difeso per secoli il compito unicamente riproduttivo della donna, come se essere madre e moglie fosse una condizione naturale e non una conseguenza delle convenzioni sociali e della relazione tra i sessi. In altri termini, per Mill l'effetto di quelle convenzioni e relazioni è una «servitù domestica» femminile sacralizzata dall'amore coniugale, in aperto contrasto con il principio di autodeterminazione del cittadino, maschio o femmina che sia. Per questo motivo, gli effetti di tale errore ricadono non solo sulle donne, ma sull'intera società, che è apparentemente formata da cittadini uguali, i quali generano, però, tramite il contratto del matrimonio, rapporti di dominio. Mill sostiene il suffragio femminile e nel 1867, eletto deputato alla Camera dei Comuni, presenta e fa approvare dal Parlamento inglese una petizione a favore del diritto di voto per le donne, che però è respinta dal primo ministro liberale Gladstone.

- ➔ **VIRGINIA WOOLF** scrive sulla condizione della donna due saggi, *Una stanza tutta per sé* del 1928 e *Le tre ghinee* del 1938. In essi Woolf sottolinea la sottrazione alla donna delle condizioni materiali che ne permettano l'indipendenza: una "stanza", il capitale, le opportunità sociali. Secondo lei, la donna è stretta all'interno di un sistema patriarcale in cui domina il maschio e l'unico modo per tentare di uscire da questa condizione è impartire una cultura diversa da quella maschile, che formi una società differente. Le donne, a suo avviso, dovrebbero impegnarsi ad attuare innanzitutto un cambiamento sociale e culturale nella sfera privata. A tal fine, Woolf sostiene anche la **formazione di associazioni di donne**, come ad esempio «La Società delle estranee», che valorizzino la differenza femminile nel modo di essere e di sentire.
- ➔ Nel 1949 esce *Il secondo sesso* di **SIMONE DE BEAUVOIR**. In esso de Beauvoir si interroga sulle condizioni della donna e sui motivi che hanno portato le donne in condizione di asservimento. Nel farlo, si pone una domanda molto importante: come si spiega che non solo i maschi ma anche le donne considerino quello maschile come «il primo sesso» e giustificino l'asservimento femminile? Certamente non per una presunta inferiorità biologica né per la divisione sociale e familiare del lavoro imposta dal capitalismo, ma per i condizionamenti sociali e per le scelte operate dalle donne stesse lungo il processo storico. Per de Beauvoir, indipendentemente dal sesso, ogni essere umano ha la capacità di scegliere liberamente, ma storicamente tale capacità è diventata un attributo esclusivo dei maschi, mentre la donna è semplicemente l'Altro rispetto al maschio. Il maschio è il Soggetto, l'Assoluto, mentre la donna è l'Altro e questo Altro ha, purtroppo, accettato la condizione di essere la negazione di una figura ideale di un essere indipendente e libero sia perché costretta, sia per scelta, sia per complicità. Il primo passo verso il cambiamento di tale condizione è il prendere coscienza che la **donna è un prodotto storico**, dunque relativo e modificabile: maschio e femmina devono riconoscersi reciprocamente come soggetti.

■ Che cosa dice la Costituzione italiana?

La carta costituzionale italiana dedica alla parità di genere alcuni articoli, definiti «femminili» perché discussi ampiamente dalle **ventuno Costituenti**: 3, 29, 31, 37 comma primo, 51.

Art. 3 «*Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*»

Il **principio di uguaglianza** è indicato dei Padri e dalle Madri costituenti come uno dei criteri fondamentali sui quali fondare l'ordinamento giuridico dello Stato italiano. In questo modo si affermava fermamente che uno degli obiettivi principali della Costituzione era quello di eliminare gli ostacoli che fino ad allora avevano impedito a tutti i cittadini e a tutte le cittadine di godere di una **pari dignità sociale**. Nel primo comma dell'articolo 3 la «diversità di sesso» era già individuata come una delle cause di discriminazione presenti nella vita quotidiana; inoltre, grazie anche all'inserimento dell'espressione «condizioni personali», nell'articolo si sottolineava l'impegno (ancora *in fieri*) di evitare discriminazioni basate sulle caratteristiche della singola persona. L'articolo 3 incarica la Repubblica di ridurre le disparità sociali tra i cittadini e le cittadine e introduce i principi di **uguaglianza formale** (ciascun cittadino e ciascuna cittadina ha pari dignità di fronte alla legge) e di **uguaglianza sostanziale** (ovvero, di equità). In sostanza, la Costituzione dice che non è sufficiente dire che siamo tutti uguali davanti alla legge, ma che è necessario anche distribuire equamente i diritti (a prescindere dalla posizione sociale e dal sesso); ovvero che, in termini giuridici, l'uguaglianza è da intendersi non soltanto come «uguale distribuzione di beni», ma anche come «uguale possibilità di acquisirli». «uguale distribuzione di beni», ma anche come «uguale possibilità di acquisirli».

Art. 29 «*La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.*»

La stesura di questo articolo suscitò un acceso dibattito nell'Assemblea costituente in merito a due questioni:

1. la proposta di inserimento di un emendamento atto a sancire l'indissolubilità del matrimonio, per impedire l'introduzione del divorzio e tutelare in tal modo l'istituzione familiare;

2. la definizione di famiglia come «società naturale».

La votazione a scrutinio segreto portò alla soppressione dell'emendamento, mentre passò la definizione di «società naturale»; in tal modo si evidenziava che la famiglia ha un diritto originario rispetto allo Stato, che deve essere da quest'ultimo riconosciuto e tutelato.

Art. 31 *«La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo.»*

L'articolo 31, oltre a prevedere aiuti anche economici per il benessere della famiglia, con particolare riguardo a quelle numerose, molto frequenti negli anni in cui la Costituzione è stata redatta, fa esplicito riferimento alla maternità, ovvero alla condizione di vita della donna, che inizia biologicamente con il concepimento e che determina il legame naturale tra madre e figlio.

Art. 37 *«La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione [...]»*

Con l'approvazione dell'articolo 37 i Costituenti vollero inserire nella Costituzione garanzie a tutela dei cosiddetti lavoratori più deboli: le donne e i minori, in contrapposizione al costume familiare e sociale dell'epoca. In linea, tuttavia, con la tradizionale organizzazione familiare, indicata altresì nell'articolo 29, nel testo è sottolineata l'«essenziale funzione» di moglie e di madre che necessita di una **particolare tutela**. Tale protezione allude a strumenti economici e lavoratori quali assegni familiari e congedi parentali.

Art. 51 *«Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.»*

Il sopracitato articolo è una precisazione del principio di uguaglianza espresso nell'articolo 3, relativamente all'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Infatti, esso prescrive che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono **accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive**, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. L'articolo è stato modificato con la Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1. Tale Legge costituzionale ha aggiunto il periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Il suddetto intervento della Legge costituzionale stabilisce il principio che la presenza femminile nelle aule della politica deve essere sostenuta e che devono essere eliminati tutti gli ostacoli che hanno limitato la partecipazione femminile alla vita parlamentare a un ristretto numero di rappresentanti.

■ La legislazione oggi

In Italia il movimento femminista prende il via sul tema dei diritti civili fra gli anni Sessanta e Settanta del XX secolo.

- ➔ Nel **Regno d'Italia** furono i governi della Sinistra storica a presentare alcune proposte di legge tese a modificare la condizione giuridica femminile, ma soltanto una fu approvata nel 1877, quella che consentiva alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati. Nel 1912 le donne non furono contemplate nella riforma elettorale voluta da Giolitti «per quasi tutti i maschi del Regno», perché ritenute non capaci di intervenire sulle scelte riguardanti la società di cui facevano parte. Nel primo dopoguerra e durante il fascismo, la politica verso la donna non solo non è rivolta all'emancipazione e all'autonomia, ma è addirittura diretta a sollecitarne l'obbedienza e il rispetto di nuovi doveri verso la famiglia e verso lo Stato.
- ➔ Dopo la Seconda guerra mondiale e dopo l'attività svolta dal mondo femminile nei tragici anni che vanno dal 1940 al 1946, l'approvazione dei diritti politici delle donne non poteva essere rimandato. In Italia, le **donne si recarono per la prima volta alle urne il 2 giugno 1946** in occasione del referendum istituzionale. Questa possibilità, tuttavia, fu quasi un "obbligo": nel Decreto legge luogotenenziale del 31 gennaio 1945, che dava il voto alle donne, era stato

di fatto “dimenticato” l’inserimento del loro **elettorato passivo** introdotto, poi, dal Decreto del 10 marzo 1946. Le prime donne che hanno svolto attività politica furono per lo più tollerate e non è accidentale riconoscere nella società italiana degli anni Cinquanta una retrocessione culturale e pubblicitaria su modelli tradizionali di moglie, di madre e casalinga perfetta. La strada era stata comunque aperta dalle **ventuno Costituenti** e dai dibattiti parlamentari. Nel 1956 la Cassazione stabilisce che al marito non spetta più lo **ius corrigendi**, ovvero il diritto correttivo del *pater familias* sulla moglie anche con l’uso della forza; nel 1957 con il Trattato di Roma nella **legge n. 1203** all’articolo 119 del Trattato che istituisce la comunità economica europea è stabilito il principio della parità della retribuzione a parità di lavoro tra maschio e femmina.

➔ I diritti iniziarono a essere concretizzati in leggi negli anni Sessanta-Settanta e questo ritardo conferma le opposizioni incontrate nel mondo politico e nella società. Ne elenchiamo soltanto alcune:

- la **legge n. 898 del 1970** sul **divorzio**, confermata nel 1974;
- la **legge n. 1204 del 1971** sulla **tutela delle lavoratrici madri**;
- la **legge n. 151 del 1975** sulla riforma del **diritto di famiglia**;
- la **legge n. 903 del 1977** sulla **parità** di trattamento fra maschi e femmine in materia di **lavoro**;
- la **legge n. 194 del 1978** che regola l’**interruzione volontaria di gravidanza**.

Intorno agli anni Ottanta si comincia, inoltre, a parlare di questioni di genere e di pari opportunità e nel 1984 viene istituita la **Commissione Nazionale per le pari opportunità**.

Vengono inoltre emanate le seguenti leggi:

- la **legge n. 125 del 1991** sulle **pari opportunità**;
- la **legge n. 866 del 1996** che stabilisce che la **violenza sessuale** non è più un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, ma un **delitto contro la persona**;
- la **legge n. 198 del 2006** che istituisce il **Codice delle pari opportunità** tra uomo e donna;
- la **legge n. 38 del 2009** che introduce il **reato di stalking** e consente la punizione di comportamenti spesso giustificati in passato come atti di semplice e innocuo **gallismo**, mettendo in atto misure di contrasto alla violenza sessuale;
- la **legge n. 120 del 2011** concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati;
- la **legge n. 77 del 2013** sulla ratifica ed esecuzione della **Convenzione di Istanbul** sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne;
- la **legge n. 208 comma 790 del 2015** conosciuta come **Codice Rosa**.

 Laboratorio■ **Riflettere, confrontare, argomentare**

1. Dopo aver letto con attenzione le espressioni sottolineate nel testo, costruisci due tabelle: nella prima inserisci le leggi e nella seconda le proposizioni. Ricerca le opportune definizioni e spiegazioni rispondenti al contesto analizzato, avvalendoti se possibile del testo *Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia*, a cura della Fondazione Nilde Iotti, seconda edizione aggiornata e ampliata.
2. In classe elaborate in modo collettivo una doppia tabella nella quale catalogherete sia comportamenti e qualità da voi definiti quotidianamente appropriati per i maschi, sia comportamenti e qualità da voi definiti quotidianamente appropriati per le femmine. Quindi, effettuate una disamina ragionata dei risultati, individuando la implicita modalità di attribuzione delle caratteristiche da voi utilizzata. Poi, riflettete su una eventuale “normalità” di tale attribuzione. Infine, cercate l’etimologia e il significato del termine «stereotipo», soffermandovi in particolar modo sull’espressione «stereotipo di genere».
3. Individuate il divario di genere nel mondo, consultando il seguente link:
<https://www.weforum.org/reports/ab6795a1-960c-42b2-b3d5-587eccda6023>.
Discutete in classe sui risultati individuati.

■ **Cittadinanza attiva**

4. Analizzate i cinque articoli della Costituzione trattati nella presente scheda tematica, ripercorrendo la loro storia all’interno degli accesi dibattiti parlamentari dell’Assemblea costituente, consultabili al seguente link, cliccando sul numero dell’articolo da esaminare:
<https://www.nascitacostituzione.it/costituzione2.htm>

Dividete la classe in 5 gruppi. Individuate in ciascun gruppo chi svolgerà i seguenti compiti:

- a) coordinare la ricerca (dare incarichi, controllare la validità del lavoro e il rispetto dei tempi);
- b) organizzare la pubblicazione (catalogare i file, salvare le immagini, digitare i testi);
- c) redigere il diario di bordo (scrivere quello che viene fatto durante ciascuna lezione per valutare il procedere dell’attività);
- d) ricercare i siti online (memorizzare i siti visitati e i brani selezionati per realizzare le note e i riferimenti nel testo).

Ciascun gruppo dovrà preparare una lezione di circa trenta minuti, durante la quale, avvalendosi anche di strumenti multimediali, esporrà alla classe l’esito della propria ricerca.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA

Studente/ssa Classe Data							
COMPETENZA*							
INDICATORI	LIVELLI DI ACQUISIZIONE/CONSAPEVOLEZZA [valutazione in decimi]						
	AVANZATO		MEDIO		BASE	INADEGUATO	
CONOSCENZE	[10]	[9]	[8]	[7]	[6]	[5]	[<5]
Acquisire conoscenze in relazione ai temi proposti	Conosce in modo completo e sicuro e utilizza tale sapere in modo autonomo anche in contesti nuovi, per trasmettere ad altri quanto appreso.	Conosce in modo completo ed esauriente e utilizza tale sapere in modo autonomo.	Conosce bene e in modo organizzato e utilizza tale sapere in modo autonomo.	Conosce in modo discretamente consolidato e utilizza tale sapere seguendo le indicazioni fornite.	Conosce in modo essenziale e utilizza tale conoscenza nozionistica, avvalendosi degli strumenti forniti.	Conosce in modo mediocre e riesce a recuperare e ad organizzare tale sapere minimo solo se opportunamente guidato.	Conosce in modo frammentario e difficilmente recuperabile, nonostante gli strumenti forniti.
ABILITÀ Acquisire consapevolezza dell'importanza del proprio personale impegno [Impegno efficace per conseguire un bene comune; pensare in modo critico; saper argomentare; partecipare in modo costruttivo alle attività comunitarie; utilizzare in modo critico e consapevole i mezzi di comunicazione]	Comprende del tutto le ragioni e le opinioni diverse dalla propria e riesce ad equilibrare il proprio punto di vista con l'altrui senza diventare incoerente; è capace di rielaborare le controversie e di universalizzare le condotte anche in contesti completamente nuovi.	Comprende del tutto le ragioni e le opinioni diverse dalla propria e riesce ad equilibrare il proprio punto di vista con l'altrui senza diventare incoerente; è capace di rielaborare le controversie e di universalizzare le condotte in contesti noti.	Comprende le ragioni diverse dalla propria ma non sempre riesce ad adeguare il proprio punto di vista a considerazioni diverse. Attua in modo autonomo quanto appreso ed è capace di collegare le conoscenze acquisite alle esperienze di vita quotidiana pertinenti.	Generalmente comprende le ragioni diverse dalla propria ma con fatica adegua il proprio punto di vista a considerazioni diverse. Concretizza quanto appreso e collega le conoscenze acquisite alle esperienze di vita quotidiana se guidato in modo opportuna.	Concretizza con difficoltà quanto appreso e collega le conoscenze acquisite alle esperienze di vita quotidiana soltanto se guidato in maniera opportuna. Difficilmente adegua il proprio ragionamento ai punti di vista altrui e riesce a valutare i fatti in modo oggettivo.	Non riesce a collegare in modo adeguato le conoscenze acquisite alle esperienze dirette, restando troppo ancorato alla dimensione soggettiva del comportamento a meno che non sia guidato.	Per quanto guidato, riesce a collegare in modo adeguato le conoscenze acquisite alle esperienze dirette soltanto sporadicamente.
ATTEGGIAMENTI Assumere comportamenti che denotano volontà di partecipazione attiva [rispettare i diritti di tutti; non mostrare atteggiamenti di indifferenza; rispettare e sostenere la diversità sociale e culturale, la parità di genere, l'abbattimento dei pregiudizi; promuovere stili di vita sostenibili, responsabili e tesi alla realizzazione della pace; garantire giustizia ed equità sociale]	Mostra molto e costante interesse a risolvere anche i nuovi problemi del gruppo di appartenenza e, riflettendo, prende decisioni per trovare soluzioni idonee e innovative, condividendo azioni orientate al bene comune.	Mostra interesse a risolvere anche i nuovi problemi del gruppo di appartenenza e, riflettendo, prende decisioni per trovare soluzioni idonee, condividendo azioni orientate al bene comune.	Mostra interesse a risolvere i problemi del gruppo di appartenenza, a riflettere per cercare di trovare soluzioni idonee, condividendo azioni orientate al bene comune, ma muovendosi entro i confini del già noto.	Mostra discreto interesse a risolvere i problemi del gruppo di appartenenza, ma non è sempre in grado di prendere delle decisioni idonee, perché si lascia facilmente coinvolgere da altri.	Lavora nel gruppo, ma si adegua alle decisioni altrui, evitando le situazioni conflittuali. Collabora soltanto se sollecitato.	Soltanto se sollecitato prova a lavorare all'interno del gruppo e con difficoltà prende parte alle decisioni comuni.	Per quanto sollecitato, soltanto sporadicamente prova a lavorare all'interno del gruppo. Ha bisogno di continui richiami.

*Nello spazio "Competenza" può essere di volta in volta inserita una delle 14 competenze previste nelle *Linee guida*, in relazione all'argomento svolto in classe.